

Direzione Tecnica
il Direttore

DISPOSIZIONE N° 55 del 28 NOV. 2006

“Norme relative alle visite mediche per l’assunzione e la revisione del personale utilizzato in attività connesse con la sicurezza della circolazione dei treni e dell’esercizio ferroviario”.

Il Gestore dell’Infrastruttura Ferroviaria nazionale

VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753, recante “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e altri sistemi di trasporto”;

VISTA il D.M. 28 gennaio 1981, n. 206 recante “Norme relative alle visite mediche per l’ammissione in servizio, la revisione, l’abilitazione od assegnazione a nuove funzioni o profili professionali con annessa Tabella dei requisiti fisici speciali”;

VISTA la legge 17 maggio 1985 n. 210, recante “Istituzione dell’Ente Ferrovie dello Stato”;

VISTA la Deliberazione n. 273 del 16 luglio 1986 emanata dal consiglio di amministrazione dell’Ente Ferrovie dello Stato riguardante “Adozione del regolamento concernente i criteri e le modalità per l’accertamento ed il controllo dell’idoneità fisica e psico-attitudinale dei candidati all’assunzione e dei ferrovieri in servizio, da parte del Servizio Sanitario Aziendale”;

VISTO il D.L. 11 luglio 1992 n. 333 – convertito in legge 8 agosto 1992 n. 359 – recante “Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica”;

VISTO l’O. S. del Direttore Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane delle Ferrovie dello Stato del 4 agosto 1993, n. 110 che ha modificato ed integrato la Tabella dei requisiti fisici speciali annessa alla deliberazione n. 273 del 16 luglio 1986;

VISTO l’art. 131 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2001)”;

VISTO il Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante “Attuazione delle direttive comunitarie 2001/12/CE, 2001/13/CE, e 2001/14/CE in materia ferroviaria”;

VISTO il Decreto del Ministro dei Trasporti n. 138-T del 31 ottobre 2000, recante l’atto di concessione alla “Ferrovie dello Stato – Società di Trasporti e Servizi per Azioni” per la gestione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale;

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma **COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

RFI S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.
a norma dell’art 2497 sexies cod. civ. e del D. Lgs. n. 188/2003

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Capitale Sociale: Euro 32.623.697,107,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 01585570581 - P.Iva 01008081000 - R.E.A. 758300

La presente delibera è composta di n. 13 pagine





VISTO il Decreto Dirigenziale 22 maggio 2000, n.247/VIG3, avente ad oggetto la definizione degli standard e delle norme di sicurezza applicabili al trasporto ferroviario;

VISTI i regolamenti emanati ai sensi dell'art. 95 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 sopra citato;

VISTO il combinato disposto degli artt. 96-99 del sopra citato D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 e artt. 4 secondo comma, 10 secondo e terzo comma, 11 quarto comma e 36 primo comma, del Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, che demandano al Gestore dell'Infrastruttura di emanare, anche alla luce delle norme e degli standard emanati nella competenza ministeriale, disposizioni e prescrizioni per lo svolgimento dell'esercizio ferroviario in condizioni di sicurezza;

VISTO l'Ordine di Servizio Organizzativo n. 424/AD del 7 maggio 2001 dell'Amministratore Delegato delle Ferrovie dello Stato S.p.A. che attribuisce al responsabile della Direzione Tecnica della Divisione Infrastruttura il compito di emanare disposizioni-istruzioni e prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario;

VISTA la Comunicazione Organizzativa n° 1/AD del 16 luglio 2001 dell'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. che conferma missioni e responsabilità delle Strutture Organizzative già facenti parte della Divisione Infrastruttura delle Ferrovie dello Stato S.p.A.;

VISTA la Disposizione GI N°.15/2000 del 27.04.2000 recante "Le norme sui requisiti di idoneità fisica e psico - attitudinale del personale ferroviario che svolge, sull'infrastruttura delle Ferrovie dello Stato, mansioni comunque incidenti sulla sicurezza dell'esercizio, nonché i criteri e le modalità per l'accertamento e il controllo dei requisiti";

VISTA la Disposizione GI N°.3/2004 del 26.01.2004 recante "Requisiti di idoneità fisica e psico - attitudinale";

VISTA la Disposizione GI N°.82/2005 del 07.12.2005 recante "Controlli dell'idoneità fisica a seguito di assenze del personale impiegato in attività connesse alla sicurezza dell'esercizio ferroviario";

VISTO l'Ordine di Servizio Organizzativo n. 212/AD del 06 settembre 2006 dell'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. che conferma al responsabile della Direzione Tecnica della Rete Ferroviaria Italiana il compito di emanare disposizioni-istruzioni e prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario;

VISTA la relazione RFI/TC.NSC/00098 del 25 ottobre 2006, dei Responsabili delle competenti Strutture Operative Centrali della Direzione Tecnica e della Direzione Sanità con cui si propone l'emanazione di una disposizione recante norme sui "Norme relative alle visite mediche per l'assunzione e la revisione del personale utilizzato in attività connesse con la sicurezza dell'esercizio ferroviario";

Ritenuta la necessità e l'opportunità di emanare la predetta disposizione;

DELIBERA





Art. 1
(Scopo - Campo di applicazione)

1. La presente disposizione definisce le norme relative alle visite mediche per l'assunzione e per la revisione del personale impiegato in mansioni comunque connesse con attività di sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario.
2. Le attività di sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario sono definite dal Gestore dell'Infrastruttura (GI) nelle disposizioni vigenti e sono elencate nella Tabella 1 (allegato 1), parte integrante della presente disposizione, che si applica ai dipendenti di Rete Ferroviaria Italiana (RFI), del Genio Ferrovieri e delle Imprese Ferroviarie (IF) per le attività esercitate da queste ultime quando accedono all'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale.
3. La presente disposizione si applica, inoltre, a quel personale, non dipendente da RFI e dalle IF (Genio Ferrovieri, Imprese Appaltatrici, Società di gestione dei raccordi, ecc.), che sia chiamato a svolgere una o più attività di sicurezza riportate nella suddetta Tabella 1.

Art. 2
(Classificazione del personale e Tabella dei requisiti fisici speciali)

1. I requisiti fisici speciali, richiesti per l'assunzione, la revisione e/o l'assegnazione a nuove funzioni dei dipendenti, di cui all'articolo 1 comma 2 e 3, in relazione all'impiego nelle attività di sicurezza, sono elencati nelle Tabelle 2 e 3 (allegato 2) e Tabella 4 (allegato 3). Tutte le tabelle sono parti integranti della presente disposizione.

Art. 3
(Visite per l'assunzione)

1. Gli aspiranti all'assunzione, qualunque ne sia il titolo e la modalità di assunzione, devono possedere i requisiti fisici, psichici ed attitudinali necessari a disimpegnare le mansioni inerenti alle attività di sicurezza cui sono destinati, nonché i requisiti fisici speciali indicati nella Tabella 2, di cui al precedente articolo 2.
2. Quanto a tali requisiti fisici speciali, gli aspiranti che abbiano compiuto il 40° anno di età devono invece possedere quelli indicati, dal successivo articolo 4 per le visite di revisione, fermo restando il requisito della statura previsto nella tabella 2.
3. La visita medica per l'assunzione, effettuata dalla struttura indicata nel successivo articolo 7, ha validità di 180 giorni a partire dal giorno in cui viene emesso il certificato medico (SAN 6/AS) di cui si allega fac-simile (allegato 4).
4. Fino a quando non risultino soddisfatte le condizioni per l'assunzione definitiva, le visite mediche devono essere effettuate con i criteri previsti per l'assunzione fermo restando che nelle more si realizzi la fattispecie di cui al precedente comma 3.
5. Ogni datore di lavoro ha l'obbligo di comunicare alla competente struttura sanitaria, indicata nel successivo articolo 7, per ogni dipendente che si intende assumere, le mansioni prevalenti connesse alla/e attività di sicurezza che andranno a svolgere e i relativi contesti operativi.
6. Le competenti strutture sanitarie, sulla base delle dichiarazioni dei datori di lavoro di cui al precedente comma, procederanno alla visita di assunzione adottando i parametri più restrittivi tra le attività di sicurezza indicate.
7. Il dipendente deve essere utilizzato nelle mansioni relative alla/e attività di sicurezza per la/e quale/i stato giudicato idoneo.





Art. 4
(Visite per la revisione)

1. Le visite per la revisione si effettuano per accertare, con i comuni esami clinici e con le indagini speciali eventualmente necessarie, se i dipendenti già in servizio sono ancora in possesso dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali occorrenti per disimpegnare le mansioni, inerenti le attività di sicurezza, di cui sono incaricati, e non costituire pericolo di nocimento alla salute propria od a quella dei compagni di lavoro, nonché, pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio.
2. In queste visite, per quanto riguarda i requisiti speciali della vista e dell'udito, sono richiesti i requisiti indicati nella Tabella 3.
3. I dipendenti che alla visita di revisione, vengano trovati non in possesso di tutti i requisiti previsti dalla Tabella 3 per le attività di sicurezza indicate dal datore di lavoro, potranno essere giudicati ancora idonei per singole attività e/o particolari contesti operativi.
4. La visita medica per la revisione verrà effettuata dalla struttura indicata nel successivo articolo 7, che emetterà il relativo certificato medico (SAN 6/AS) di cui al precedente articolo 3.
5. Nei casi in cui debbano comunque adottarsi i criteri della revisione, il requisito della statura resta quello previsto nella Tabella 2.
6. Tutti i dipendenti che indipendentemente dal profilo professionale rivestito, svolgono mansioni proprie del personale di condotta devono essere sistematicamente sottoposti a visita di revisione al compimento del 25°, del 30°, del 35°, del 40°, del 43°, del 46°, del 49°, del 52°, ed al compimento di ogni biennio successivo al 52°anno.
7. Tutti gli altri dipendenti che indipendentemente dal profilo professionale rivestito, svolgono mansioni comunque connesse alle attività di sicurezza di cui alla tabella 1, devono essere sistematicamente sottoposti a visita di revisione a partire dal compimento del 40° anno di età e con le medesime scadenze indicate nel precedente comma 6.
8. E' fatto carico ai datori di lavoro l'invio a visita medica dei lavoratori nel rispetto delle cadenze revisionali di cui al precedente comma ed ogni qualvolta sorgano dubbi sulle loro condizioni fisiche, psichiche ed attitudinali o quando sussistano indicazioni di esiti o postumi di stati patologici e/o traumi che costituiscano pregiudizio all'espletamento delle mansioni lavorative comunque influenti sulla sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario.

Art. 5
(Visite di assunzione e revisione al personale del Gruppo FS che svolge attività non connesse con la sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario).

1. Per gli aspiranti all'assunzione nel Gruppo FS, chiamati a ricoprire mansioni non connesse con le attività di sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario, qualunque sia il titolo e la modalità di assunzione, continuano ad essere sottoposti a visita medica nel rispetto della normativa vigente, cui al D.M n° 158/T approvato dal Ministero dei Trasporti, in data 19 settembre 1986.

Art. 6
(Visite per assegnazione a nuove attività di sicurezza)

1. Tutti i dipendenti, a qualunque titolo siano stati assunti, da assegnare a nuove attività connesse con la sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario, per le quali





siano richiesti requisiti fisici più rigorosi rispetto a quelli già posseduti devono essere sottoposti ad apposita visita medica da effettuare con i criteri della revisione relativi alla nuova attività da svolgere.

Art. 7
(Competenza ad effettuare le visite)

1. Le visite di cui ai precedenti articoli devono essere eseguite presso l'Unità Sanitaria Territorialmente competente della Direzione Sanità di RFI o presso la sede centrale della Direzione Sanità.
2. Nei casi controversi il giudizio di appello, che l'aspirante deve richiedere entro 30 giorni dalla notifica dell'esito della visita medica, è riservato alla Sede Centrale della Direzione Sanità di RFI.

Art. 8
(Assenze per motivi di salute)

1. Il personale che si assenti dal servizio per malattia dovrà farsi rilasciare dal medico di base la certificazione comprovante il periodo di allontanamento dal servizio.
2. Qualora tale periodo abbia una durata pari o inferiore a 20 giorni continuativi, il dipendente potrà essere riammesso in servizio al termine del periodo prognostico formulato dal medico curante, mentre, qualora l'assenza sia superiore a 20 giorni continuativi, il dipendente dovrà essere, a cura del datore di lavoro, riammesso in servizio previo controllo della persistenza dei requisiti fisici di idoneità all'attività di sicurezza da effettuarsi presso la struttura, territorialmente competente, della Direzione Sanità di RFI.

Art. 9
(Definizione di infortunio sul lavoro)

1. Ai sensi dell'art.2 capo II Dpr 1124 30/06/65 per infortunio sul lavoro si intende quell'evento "*.....intervvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o l'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.....*".

Art. 10
(Assenze per infortunio sul lavoro)

1. Indipendentemente dalla durata dell'assenza per motivi di salute di cui al precedente articolo 8, qualora la stessa sia conseguenza di infortunio sul lavoro, il datore di lavoro deve avviare il lavoratore a controllo della persistenza dei requisiti fisici di idoneità all'attività di sicurezza da effettuarsi presso la struttura, territorialmente competente, della Direzione Sanità di RFI.

Art. 11
(Assenze prolungate per motivi diversi)

1. Il personale che si assenti dal servizio per motivi diversi da quelli di salute indicati agli articoli 8 e 10 della presente disposizione e per periodi superiori alle 180 giornate continuative dovrà essere inviato, a cura del datore di lavoro, a controllo della persistenza dei





requisiti fisici di idoneità all'attività di sicurezza presso l'Unità Sanitaria Territoriale della Direzione Sanità di RFI, territorialmente competente, prima della riammissione in servizio.

Art. 12

(Norme riguardanti i dipendenti delle aziende gestori di reti ferroviarie diverse da RFI)

1. Ai dipendenti delle aziende gestori di reti ferroviarie diverse da quelle concesse ad RFI Spa. con il decreto ministeriale 31 ottobre 2000, n.138/T e delle aziende esercenti il servizio di trasporto sulle reti medesime, si applicano le norme contenute nel D.M. n. 88 del 23 febbraio 1999 (regolamento recante norme concernenti l'accertamento ed il controllo dell'idoneità fisica e psico -attitudinale) aggiornate dal successivo D.M. 596 del 10/07/2006 pubblicato sulla G.U. n. 166 del 19/07/2006 recante "Aggiornamento delle norme concernenti l'accertamento ed il controllo dell'idoneità fisica e psico-attitudinale del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.753".

2. Per i dipendenti di cui al precedente comma **che operano in mansioni inerenti attività di sicurezza sull'infrastruttura ferroviaria nazionale gestita da RFI**, in una logica di continuità operativa, i controlli sulle visite di assunzione e revisione, nonché quelli previsti dai precedenti articoli 8, 10, 11 dovranno essere effettuati presso le strutture sanitarie di cui al citato DM n.88 del 23/02/99) art. 6 parte prima dell'allegato A punti 1, 3, 4 e 5 e presso le quali erano e continueranno ad essere effettuate le attività di sorveglianza sanitaria.

Art. 13

(Disposizioni transitorie)

1. Tutte le visite di assunzione richieste alle Unità Sanitarie della Direzione Sanità di RFI, prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, e non ancora effettuate a tale data, dovranno essere completate secondo le norme indicate nel precedente articolo 3.

2. Per un periodo transitorio compreso tra la data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 30 aprile 2007 resta sospesa l'efficacia del precedente articolo 4.

3. Nel periodo indicato nel precedente comma 2 le visite di revisione dovranno continuare ad essere effettuate con i criteri indicati nella precedente normativa.

4. A far data dal 1 maggio 2007, i datori di lavoro dovranno osservare inderogabilmente le procedure indicate nel summenzionato articolo 4.

Art. 14

(Obblighi)

1. Ai sensi degli articoli 4, 10, 11 e 36 del D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 188, la presente Disposizione deve essere osservata dalle Imprese Ferroviarie per il rilascio ed il mantenimento del certificato di sicurezza e dalle strutture di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. interessate.

Art. 15

(Abrogazioni)

Il presente provvedimento sostituisce e abroga ogni precedente disposizione in contrasto con le presenti norme, in particolare:






- Per le visite di assunzione, la tabella del 1° gruppo (relativamente ai numeri d'ordine 1-2-3-4), la tabella del 2° gruppo (relativamente ai numeri d'ordine 1-2-3) e per le visite di revisione la tabella del 1° gruppo (relativamente ai numeri d'ordine 1 e 2), la tabella del 2° gruppo (relativamente ai numeri d'ordine 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11), la tabella del 3° gruppo (relativamente ai numeri d'ordine 1-2-3-4-5-6-7-8-9), la tabella del 4° gruppo (relativamente ai numeri d'ordine 9-10-11-12-14), le annotazioni alla tabella dei requisiti fisici speciali. Le tabelle e le annotazioni in questione, sono annesse alla Deliberazione n° 273 del 16 luglio 1986 emanata dal consiglio di amministrazione dell'Ente Ferrovie dello Stato riguardante "Adozione del Regolamento concernente i criteri e le modalità per l'accertamento ed il controllo dell'idoneità fisica e psico -attitudinale dei candidati all'assunzione e dei ferrovieri in servizio, da parte del Servizio Sanitario Aziendale";
- Per le visite di assunzione, la tabella del 1° gruppo (relativamente ai numeri d'ordine 1-2-3-4-5) e per le visite di revisione la tabella del 2° gruppo (relativamente ai numeri d'ordine 3 bis-5-5 bis-6 bis-10bis), la tabella del 3° gruppo (relativamente ai numeri d'ordine 8 bis), la tabella del 4° gruppo (relativamente ai numeri d'ordine 9bis-11 bis-12 bis). Le tabelle in questione sono annesse all'Ordine di Servizio del Direttore Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane delle Ferrovie dello Stato del 4 agosto 1993, n°110, che ha modificato e integrato la Tabella dei Requisiti fisici speciali, annessa alla deliberazione n° 273 del 16 luglio 1986;
- La Disposizione del Direttore della Divisione Infrastruttura delle Ferrovie dello Stato S.p.A. n° 15/2000 del 27 aprile 2000 recante modifiche all'articolo 3 comma quinto del D.M. 28 gennaio 1981, n°206;
- La Disposizione n° 03 del 26 gennaio 2004 del Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale concernente i "Requisiti di idoneità fisica e psico - attitudinale";
- La Disposizione n° 82 del 7 dicembre 2005 del Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale concernente i "Controlli dell'idoneità fisica a seguito di assenze del personale impiegato in attività connesse alla sicurezza dell'esercizio ferroviario".

Art. 16
(Entrata in vigore)

1. La presente Disposizione entra in vigore alle ore 00.01 del 1 Gennaio 2007


Giorgio Di Marco

